Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 235 del 7 ottobre 1996 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 7 ottobre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 165

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 30 settembre 1996.

Approvazione dello Statuto dell'Università.

SOMMARIO

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

STATUTO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 30 settembre 1996.

Approvazione dello statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli artt. 6 e 16;

Visti gli atti relativi alla costituzione ed al funzionamento del senato accademico integrato di cui all'art. 16 della sopracitata legge n. 168/1989;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione in data 19 giugno 1996, ai sensi del secondo comma dell'art. 16, legge n. 168/1989;

Vista la delibera del senato accademico integrato in data 19 giugno 1996, con la quale è stato approvato lo statuto dell'Università degli studi di Perugia;

Vista la nota in data 26 giugno 1996 prot. n. 43510 con la quale è stato inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica lo statuto dell'Università degli studi di Perugia per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6, nono comma, della suddetta legge n. 168/1989;

Considerato che è trascorso il termine perentorio di sessanta giorni previsti dall'art. 6, nono comma, della legge n. 168/1989, senza che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica abbia comunicato rilievi alla data odierna;

Ritenuto che sia pertanto necessario procedere all'emanazione dello statuto;

DECRETA:

È emanato, ai sensi dell'art. 6, nono comma, della legge n. 168/1989, lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, il cui testo è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 30 settembre 1996

Il rettore: CALZONI

STATUTO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Capo I
Definizione, fini e modalità di attuazione

Art. 1 - Natura e funzioni

1. L'Università degli Studi di Perugia è una Istituzione pubblica dotata di personalità giuridica, che si propone come fini primari la ricerca scientifica e l'istruzione superiore, considerate inscindibili ai fini del perseguimento e della diffusione di una cultura aperta al confronto e alla collaborazione e vòlta allo sviluppo della società.

Art. 2 - Titoli di studio

1. L'Università rilascia titoli di studio corrispondenti ai vari livelli di formazione universitaria, in conformità a quanto previsto dalla normativa sugli ordinamenti didattici.

Art. 3 - Autonomia

1. L'Università agisce con piena autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile, nell'ambito dei principi stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato.
2. L'Università esercita tale autonomia in modo da garantire l'efficienza delle proprie attività, la trasparenza e la pubblicità delle procedure e delle decisioni. A tal fine istituisce appropriati strumenti di controllo e di verifica.

Art. 4 - Partecipazione ed informazione

1. L'Università conforma il funzionamento delle sue strutture al principio della partecipazione di tutte le componenti, ciascuna nell'ambito del proprio ruolo, ed al principio della rappresentatività delle cariche elettive.
2. L'Università promuove azioni che favoriscono il superamento di ogni tipo di discriminazione.
3. L'Università provvede alla organizzazione e alla diffusione, anche presso le strutture didattiche e di ricerca, delle informazioni e dei dati a sua disposizione mediante strumenti atti a facilitarne l'accesso e la fruizione, nel rispetto delle norme previste dal presente statuto e dai regolamenti.

Art. 5 - Temporaneità delle cariche

1. L'Università, nel riconoscere l'esigenza di rotazione delle cariche elettive, stabilisce la durata delle stesse ponendo quale limite al rinnovo il doppio mandato consecutivo.

Capo II

Libertà e diritti

Art. 6 - Libertà di ricerca

1. L'Università promuove e tutela l'autonomia dei singoli ricercatori e delle strutture scientifiche nella scelta dei fini, dei temi, dei metodi e della organizzazione della ricerca, nel rispetto dei principi di dignità e libertà dell'uomo, di pacifica convivenza fra i popoli e di tutela dell'ambiente.
2. L'Università garantisce, a tale scopo, ai singoli ricercatori l'accesso ai finanziamenti e la utilizzazione degli strumenti e delle risorse disponibili.
3. L'Università garantisce alle strutture di ricerca l'equa e razionale distribuzione delle risorse finanziarie, tecniche e di personale di cui dispone, in relazione alle caratteristiche ed esigenze dei singoli settori disciplinari.
4. L'Università favorisce la diffusione dei risultati dell'attività scientifica svolta nell'Ateneo.

Art. 7 - Libertà di insegnamento e di studio

1. L'Università garantisce ai singoli docenti la piena libertà di insegnamento con riferimento sia al contenuto scientifico-culturale, sia al metodo didattico.
2. L'Università garantisce alle strutture didattiche piena autonomia e libertà per tutto quanto attiene all'organizzazione dei corsi di studio, nel rispetto della legislazione relativa agli ordinamenti didattici e della programmazione didattica.
3. Nel rispetto del principio sancito nel comma 1, gli organismi collegiali delle strutture didattiche assicurano il coordinamento degli insegnamenti e la razionale programmazione delle loro modalità di svolgimento, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia del processo didattico e di favorire l'apprendimento degli studenti, dotandosi di opportune strutture di osservatorio e di verifica.
4. L'Università garantisce alle strutture didattiche l'equa e razionale distribuzione delle risorse finanziarie, tecniche e del personale di cui dispone, in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze dei singoli settori disciplinari.
5. L'Università, nei limiti delle normative vigenti, garantisce agli studenti l'autonomia delle scelte culturali e professionali, fornisce ad essi adeguati servizi di orientamento e tutorato, assicura loro la compiuta partecipazione alle attività universitarie e riconosce il diritto degli stessi di esprimere liberamente le proprie opinioni, predisponendo allo scopo le strutture adeguate.

Art. 8 - Diritto allo studio

1. L'Università, per quanto di sua competenza, promuove tutte le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio, coordinando i propri interventi con l'Ente Regione e con altri enti pubblici e soggetti privati interessati. Assicura particolari agevolazioni agli studenti meritevoli e in condizioni economiche più disagiate, anche mediante l'attribuzione di borse di studio, di sussidi e favorendo l'erogazione di prestiti d'onore.
2. L'Università assicura, nell'ambito delle risorse disponibili, servizi didattici e di orientamento, amministrativi, culturali e ricreativi efficienti.

3. In particolare l'Università:
   - agevola la frequenza ai corsi e lo studio mediante la predisposizione di orari articolati;
   - predispone gli strumenti per garantire il diritto allo studio delle persone disabili;
   - promuove corsi per studenti lavoratori e corsi di insegnamento a distanza;
   - istituisce servizi di orientamento per le iscrizioni ai corsi di laurea e di diploma, e di tutorato;
   - provvede alla diffusione di strumenti informatici e telematici nella didattica e nei servizi;
   - agevola l'inserimento di laureati e diplomati nel mondo del lavoro.
4. Le modalità di attuazione dei principi contenuti nel presente articolo sono disciplinate dal Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 9 - Il personale tecnico e amministrativo

1. L'Università, nel rispetto della funzionalità delle strutture, riconosce il diritto del personale tecnico e amministrativo ad una collocazione funzionale che corrisponda alle qualifiche specifiche, valorizzandone l'apporto, e ne promuove la formazione e l'aggiornamento professionale.

Art. 10 - Relazioni Sindacali

1. L'Università tiene rapporti stabili con le Organizzazioni Sindacali per tutte le questioni attinenti allo stato giuridico-economico del personale ed all'ambiente di lavoro, e si conforma alla contrattazione nazionale e decentrata per quanto previsto dalle leggi.

Art. 11 - Pari opportunità

1. L'Università, nel quadro generale del rigetto di ogni principio di discriminazione, adotta tutti i provvedimenti necessari per garantire la pari opportunità nell'ambito della formazione e del lavoro.

Art. 12 - Ambiente di lavoro.

1. L'Università promuove le azioni idonee a garantire la salubrità e la sicurezza degli ambienti di studio e di lavoro, e, più in generale, la salvaguardia dell'ambiente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 13 - Attività sociali e culturali

1. L'Università favorisce le attività sociali, culturali, sportive e ricreative del proprio personale e degli studenti attraverso servizi adeguati.

Capo III

Responsabilità e doveri

Art. 14 - Doveri

1. Il personale universitario è tenuto ad adempiere con assiduità ed efficienza ai compiti inerenti alle proprie funzioni nel rispetto della legislazione statale, dello statuto e dei regolamenti di attuazione.
2. Gli studenti devono partecipare alle attività didattiche nelle forme e nei limiti previsti dai regolamenti e garantire la presenza negli organi collegiali di cui fanno parte.
3. Il personale universitario e gli studenti sono tenuti ad un uso congruo delle strutture e tale da conservare la loro integrità.

Art. 15 - Sanzioni

1. Il personale universitario e gli studenti, in caso di inadempimento dei doveri di cui all'art. 14, sono assoggettati alle sanzioni previste dalle leggi dello Stato, dallo statuto e dai regolamenti.

Capo IV

Rapporti con l'esterno

Art. 16 - Criteri generali

1. L'Università, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, considera essenziale lo sviluppo delle relazioni con altre Università e istituzioni di cultura e di ricerca e documentazione nazionali ed internazionali; favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le formazioni sociali, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e occasioni di verifica e arricchimento delle proprie conoscenze.

2. Al fine di attuare quanto previsto al comma precedente, l'Università e le sue strutture possono concludere accordi o stabilire partecipazioni con altre amministrazioni pubbliche o con Enti, Consorzi, ed altri soggetti, pubblici o privati, per lo sviluppo di attività istituzionali di comune e reciproco interesse, nei limiti e secondo le modalità previsti dallo statuto e dai regolamenti.
   L'Università, su proposta delle proprie strutture didattiche e di ricerca, può, tramite convenzioni con ordini professionali, istituire Seminari od altri istituti speciali per effettuare corsi di formazione professionale, anche sostitutivi di periodi di pratica, ai sensi della normativa vigente, senza oneri per l'Università.
3. I rapporti esterni dell'Ateneo devono essere compatibili con le finalità generali e con le attività istituzionali delle strutture coinvolte.
4. Gli accordi conclusi ai sensi del comma 2, sono deliberati e ratificati dagli organi competenti ai sensi del presente statuto.

Art. 17 - Attività professionali

1. L'Università disciplina con apposite norme regolamentari lo svolgimento dell'attività professionale nell'ambito delle sue strutture.

Art. 18 - Attività mediche e assistenziali

1. L'Università definisce attraverso apposite norme regolamentari l'assetto organizzativo necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali di didattica, di ricerca ed assistenziali prestati nelle Facoltà di Medicina e Chirurgia e di Medicina Veterinaria.
2. La disponibilità delle strutture assistenziali è realizzata dall'Università con appositi protocolli ed accordi che disciplinano i rapporti fra la Facoltà di Medicina e Chirurgia e le amministrazioni nazionali, regionali e locali, in particolare con quelle preposte al Servizio sanitario nazionale. Al fine di garantire la migliore interconnessione fra compiti di didattica, ricerca ed assistenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia e per assicurare la preparazione, la specializzazione, e l'aggiornamento permanente dei medici, l'Università può costituire un apposito policlinico.

3. Con specifico regolamento proposto dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia entro tre mesi dall'emanazione dello statuto, vengono determinate le modalità con cui si realizzano le forme di autonomia organizzativa e gestionale delle strutture che svolgono compiti assistenziali, nel rispetto della normativa universitaria. In tale regolamento verranno definite le norme per la costituzione di strutture che coinvolgono dipartimenti universitari ed ospedalieri.
4. La Facoltà di Medicina Veterinaria si dota di un ospedale veterinario per l'espletamento dell'attività didattica teorico-pratica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 19 - Innovazioni, attività di sperimentazione e protezione

1. Per le innovazioni realizzate nell'ambito dell'Università, il diritto a conseguirne la tutela spetta all'Università, fatti salvi, nei confronti dell'autore, il riconoscimento del diritto morale di inventore e la corresponsione di forme di compenso commisurate all'importanza economica dell'innovazione.
2. Per le innovazioni, che siano risultato di attività di ricerca o di consulenza svolte in esecuzione di contratti o convenzioni con soggetti pubblici o privati, l'Università può riconoscere, nel contratto o nella convenzione, ai terzi contraenti diritti di contitolarità della protezione ovvero di sfruttamento della stessa.

TITOLO II

STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO

Capo I

Generalità

Art.20 - Articolazione delle strutture

1. L'Università per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche, scientifiche e di servizio, si articola in strutture di coordinamento, strutture didattiche, strutture di ricerca, centri di ricerca, centri di servizio e aziende.
2. Le strutture di coordinamento, le strutture didattiche e di ricerca, i centri di servizio e le aziende sono elencate in allegato al presente statuto.

Capo II

Strutture di coordinamento

Art. 21 - Facoltà

1. La Facoltà è la struttura di coordinamento dell'attività culturale e di sviluppo dell'Ateneo relativamente alle aree disciplinari che la caratterizzano.
2. Nel quadro delle deliberazioni degli organi di governo dell'Ateneo e nel rispetto delle autonomie e delle esigenze espresse dalle strutture didattiche e di ricerca, spetta alle Facoltà:
   a) programmare l'utilizzazione delle risorse umane e materiali a disposizione;
   b) istituire, anche in concorso con altre Facoltà, i corsi di studio, nei limiti della legislazione nazionale vigente;
   c) approvare, dopo aver considerato le necessità motivatamente espresse dalle strutture didattiche e sentiti i docenti interessati, i piani annuali di utilizzo dei Professori e dei Ricercatori nei diversi corsi di studio, al fine di assicurare il corretto funzionamento degli stessi e garantire la piena utilizzazione dei propri docenti;

d) provvedere all'attribuzione ai settori scientifici-disciplinari dei posti disponibili di Professore o Ricercatore ed alla loro copertura;
e) formulare, dopo aver acquisito il parere dei Consigli di corso di studio e dei Consigli dei dipartimenti interessati, i piani pluriennali di sviluppo e avanzare al Senato Accademico le relative richieste di nuovi posti in organico;
f) proporre le modifiche statutarie;
g) svolgere tutti gli altri compiti ad esse attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 22 - Organi della Facoltà

1. Gli organi necessari della Facoltà sono:
   a) il Consiglio di Facoltà;
   b) il Preside;
   c) la Giunta di Facoltà.

Art. 23 - Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà è composto:
   a) da tutti i Professori di ruolo e fuori ruolo appartenenti alla Facoltà;
   b) da tutti i Ricercatori confermati, appartenenti alla Facoltà;
   c) da una rappresentanza elettiva degli studenti pari al 15% del totale dei membri di cui alle lettere a) e b).
2. Il Consiglio di Facoltà svolge le funzioni previste dall'art. 21. Le chiamate e le altre questioni attinenti alle persone dei Professori di prima e seconda fascia e dei Ricercatori sono deliberate dal Consiglio di Facoltà nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle superiori. Le altre competenze spettano al Consiglio di Facoltà nella sua composizione più allargata.
3. La durata in carica dei membri eletti e le modalità della loro elezione in seno al Consiglio di Facoltà sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.
4. Nelle Facoltà, che hanno un solo Consiglio di corso di laurea, il Consiglio di Facoltà, per l'esercizio delle relative competenze, viene integrato in modo da adeguare la composizione numerica a quella stabilita per i Consigli di corso di studio, fermo restando che la presidenza rimane attribuita al Preside della Facoltà.

Art. 24 - Il Preside

1. Il Preside è eletto dal Consiglio di Facoltà nella sua composizione più allargata tra i Professori di prima fascia di ruolo e fuori ruolo, che hanno optato per il regime di tempo pieno e dura in carica tre anni. Le modalità di elezione sono stabilite nel Regolamento generale di Ateneo.
2. Il Preside nomina tra i Professori di ruolo di prima fascia un Vice-Preside che in caso di assenza o impedimento lo sostituisce nell'esercizio delle sue funzioni.
3. Il Preside:
   a) rappresenta la Facoltà;
   b) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta di Facoltà;
   c) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Facoltà;
   d) esercita funzioni di iniziativa e di coordinamento;
   e) svolge attività di vigilanza e di controllo, secondo quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo;
   f) esercita le altre funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 25 - Giunta di Facoltà

1. La Giunta di Facoltà svolge funzioni istruttorie e preparatorie dei punti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Facoltà e coadiuva il Preside nell'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio.
2. I membri della Giunta sono eletti dal Consiglio di Facoltà tra i suoi componenti nel numero e secondo le modalità stabilite dal regolamento interno.

Capo III

Strutture didattiche

Art. 26 - Individuazione delle strutture

1. Sono strutture didattiche dell'Università i seguenti corsi di studio:
   i Corsi di Laurea,
   i Corsi di Diploma,
   le Scuole di Specializzazione.
   Sono altresì strutture didattiche i corsi di Dottorato di ricerca con sede amministrativa nell'Ateneo.

Art. 27 - Consigli di corso di studio

1. Ad ogni corso di studio è preposto un Consiglio che provvede all'organizzazione dell'attività didattica. In particolare il Consiglio di corso di studio:
   a) attribuisce annualmente i compiti didattici ai Professori e ai Ricercatori, dopo aver sentito gli interessati, nel rispetto della normativa vigente e assicurando una equa ripartizione dei carichi didattici;
   b) provvede in piena autonomia all'organizzazione ed al coordinamento dell'attività didattica sotto il profilo sia delle modalità di svolgimento che dei contenuti;
   c) approva i piani di studio;
   d) costituisce le Commissioni di esami di profitto e di diploma;
   e) delibera sulle richieste presentate dagli studenti in ordine ai cambiamenti di sede o di percorso di formazione;
   f) sperimenta nuove modalità didattiche nei limiti previsti dalla legge;
   g) approva la relazione annuale sull'attività didattica del corso di studio, contenente anche una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e della funzionalità dei servizi didattici disponibili, e la trasmette al Consiglio di Facoltà;
   h) presenta proposte ed esprime pareri alle Facoltà , relativamente alle loro attribuzioni, ed eventualmente anche ad altri organi accademici;
   i) gestisce le disponibilità finanziarie derivanti da assegnazioni dell'Ateneo o delle Facoltà e redige annualmente il rendiconto delle spese sostenute;
   l) esercita le altre competenze che gli sono attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Nelle Facoltà che hanno un solo corso di laurea, il Consiglio di Facoltà esercita anche le competenze suindicate.
3. I Consigli di corso di studio possono utilizzare, in casi di comprovata necessità, esclusivamente per compiti di supporto all'attività didattica ed a titolo gratuito, il personale tecnico e amministrativo laureato dell'area tecnico-scientifica, purchè inquadrato al settimo livello o superiore, previa approvazione del Consiglio del dipartimento interessato.

Art. 28 - Composizione dei Consigli di corso di studio

1. Il Consiglio di corso di studio è costituito:
   a) da tutti i Docenti ufficiali;
   b) da tutti i Ricercatori confermati;
   c) da una rappresentanza elettiva degli studenti pari al 15% della composizione complessiva dell'organo;
   d) da una rappresentanza elettiva del personale che svolge le funzioni di cui al comma 3 del precedente articolo in misura non superiore al 3% dei docenti ufficiali.
2. Il Consiglio di corso di studio elegge un Presidente fra i Professori di ruolo a tempo pieno, che dura in carica tre anni.
3. Le modalità per le elezioni delle rappresentanze nel Consiglio di corso di studio e quelle del Presidente sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 29 - Dottorati di ricerca

1. I Dottorati di ricerca con sede amministrativa nell'Ateneo afferiscono ciascuno, sul piano amministrativo e contabile, alla struttura di ricerca proponente. Le attività dei Dottorati di ricerca sono stabilite annualmente dai relativi Collegi dei Docenti costituiti in base alla vigente normativa legislativa.

Art. 30 - Commissione per la didattica

1. Presso ciascun corso di studio o presso il Consiglio di Facoltà, nell'ipotesi di cui all'art. 27, comma 2, è istituita una Commissione per la didattica, composta pariteticamente da un numero minimo di quattro docenti e ricercatori e quattro studenti, che ha il compito di valutare l'efficienza e l'efficacia dei servizi didattici ed ha altresì il compito di avanzare proposte in materia di calendario accademico e di programmazione dell'attività didattica. La Commissione riferisce almeno annualmente al Consiglio di corso di studio, ai fini dell'art. 27, comma 1, lettera g).
2. Le modalità per l'elezione e il funzionamento della Commissione per la didattica sono stabilite dal regolamento interno del Consiglio di corso di studio.

CAPO IV

Strutture di Ricerca

Art. 31 - Individuazione delle strutture

1. L'Università promuove ed incentiva l'aggregazione del proprio corpo docente in strutture di ricerca autonome e coerenti per composizione e funzioni.
2. Sono strutture di ricerca i dipartimenti.

Art.32 - Requisiti generali e responsabilità

1. I dipartimenti dell'Università devono possedere i seguenti requisiti:
   a) affinità disciplinare, metodologica, o tematica;
   b) unicità rispetto all'ambito di competenza disciplinare, metodologica o tematica;
   c) afferenza di un numero minimo di dieci Professori e Ricercatori di cui almeno cinque professori di ruolo e tra questi almeno tre di I fascia;
   d) impiego ottimale delle risorse finanziarie, del personale, degli spazi e delle attrezzature;
   e) stabilità temporale garantita da un periodo minimo triennale di afferenza dei singoli membri.
2. I dipartimenti sono responsabili dell'esercizio e dell'organizzazione della propria attività, nonché della gestione delle proprie risorse.
3. I dipartimenti sono tenuti a redigere i bilanci preventivi e consuntivi.

Art. 33 - Caratteristiche

1. I dipartimenti devono avere un assetto gestionale e regolamentare omogeneo con riferimento agli organi, alla rappresentanza delle componenti e alla durata delle cariche elettive.
2. I dipartimenti devono di regola essere dislocati in sedi unitarie, in modo da garantire l'accorpamento del personale, delle attrezzature, dei laboratori e dei servizi.
3. I dipartimenti possono articolarsi in sezioni interne.
4. Ai dipartimenti sono assegnati Segretari amministrativi i quali coordinano l'attività amministrativo-contabile e danno seguito a tutti gli atti, ivi compresi quelli a rilevanza esterna,

idonei ad assicurare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi dipartimentali.

Art. 34 - Controlli

1. Il rispetto dei requisiti indicati nell'art. 32, i bilanci consuntivi e la qualità delle attività di ricerca sono sottoposti a controlli da parte degli organi competenti dell'Ateneo.

Art. 35 - Funzioni

1. I dipartimenti nel proprio ambito di competenza:
   a) promuovono e coordinano tutte le attività di ricerca scientifica e predispongono annualmente il piano delle ricerche e la relazione sui risultati delle ricerche svolte;
   b) promuovono l'istituzione dei dottorati di ricerca;
   c) collaborano, per quanto di propria competenza, con i corsi di studio preposti all'attività didattica;
   d) formulano proposte ed esprimono pareri, nell'ambito delle aree scientifiche di propria competenza, sulla assegnazione e sulla copertura dei posti di ruolo del personale docente;
   e) deliberano sulle domande di afferenza dei Professori e dei Ricercatori e ne danno comunicazione agli organi di competenza;
   f) formulano richieste di assegnazione di personale tecnico e amministrativo;
   g) deliberano sulla costituzione di sezioni interne;
   h) gestiscono le risorse finanziarie disponibili e formulano, ove necessario, richieste di finanziamento aggiuntivo;
   i) stipulano convenzioni, contratti e atti negoziali;
   l) redigono ed approvano annualmente il bilancio preventivo e quello consuntivo, previsti dall'art. 32 comma 3;
   m) redigono ed approvano il proprio regolamento interno.

Art. 36 - Organi

1. Sono organi necessari dei dipartimenti:
   a) il Consiglio,
   b) il Direttore.
2. Nel regolamento di funzionamento interno può essere prevista l'istituzione di una Giunta elettiva.

Art. 37 - Consiglio

1. Il Consiglio è composto:
   a) da tutti i Professori e Ricercatori afferenti al dipartimento;
   b) da una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo a tempo indeterminato, in servizio presso il dipartimento e da una rappresentanza degli studenti iscritti ai Dottorati di ricerca istituiti dal dipartimento, elette secondo le modalità stabilite nel regolamento interno;
2. Il segretario amministrativo partecipa con voto consultivo.
3. Il Consiglio esercita le competenze elencate all'art. 35.

Art. 38 - Direttore

1. Il Direttore è eletto dal consiglio fra i Professori di ruolo, in regime di tempo pieno, secondo le modalità stabilite nel regolamento interno, e dura in carica tre anni.
2. Il Direttore ha la rappresentanza del dipartimento, convoca e presiede le riunioni del consiglio, dà esecuzione alle deliberazioni consiliari e svolge tutte le altre funzioni previste nel regolamento interno.

Art. 39 - Istituzione e disattivazione

1. La proposta di istituzione del dipartimento, formulata nel rispetto dell'art. 32 comma 1, lettera c), deve essere debitamente motivata e redatta secondo le modalità previste nel Regolamento generale di Ateneo.
2. I dipartimenti non rispondenti ai requisiti di cui all'art. 32 comma 1 lettere a), c) o d), sono disattivati nei casi e secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 40 - Aree scientifico-disciplinari

1. Le aree scientifico-disciplinari sono costituite dai Professori e dai Ricercatori dei settori scientifico-disciplinari ad esse corrispondenti. Le aree attualmente attivate sono contenute nell'allegato A2) dello statuto.

2. Compito delle aree scientifico-disciplinari è provvedere alla ripartizione dei fondi della ricerca scientifica attribuiti dal Senato Accademico mediante l'elezione periodica di Commissioni scientifiche rappresentative delle diverse componenti docenti. I Professori ed i Ricercatori possono presentare al fine del relativo finanziamento progetti di ricerca anche in aree scientifico-disciplinari diverse da quelle di afferenza.
E' altresì compito delle aree avanzare proposte e diffondere informazioni relative all'attività culturale e di ricerca nei settori scientifico-disciplinari ad esse afferenti.
3. Ogni area elegge periodicamente un Coordinatore che ha il compito di raccogliere le proposte e di diffondere le informazioni anche mediante la conssvocazione di apposite riunioni di area.
4. La composizione, le modalità di elezione dei membri delle commissioni e del Coordinatore di area nonché i criteri per l'attivazione o la disattivazione delle aree sono disciplinati nel Regolamento generale di Ateneo.

CAPO V

Centri e Aziende

Art. 41 - Individuazione dei centri

1. Per il miglior perseguimento delle sue finalità, l'Università istituisce centri di servizio e centri di ricerca o partecipa alla loro istituzione.

Art. 42 - Centri di servizio

1. Al fine di fornire alle strutture didattiche e di ricerca competenze e prestazioni di interesse generale o di particolare complessità l'Università istituisce centri di servizio interdipartimentali o di Ateneo.
2. L'istituzione dei centri di servizio, proposta dai Consigli delle strutture interessate o dal Rettore, è approvata dal Senato Accademico e ratificata dal Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza. I centri di servizio sono attivati con decreto del Rettore.
3. Sono organi del centro di servizio il Consiglio e il Direttore. Nel regolamento interno può essere prevista l'istituzione di una Giunta elettiva.

4. I centri di servizio dispongono di una dotazione, stabilita annualmente dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, nonché dei proventi dei servizi prestati.
5. I centri di servizio redigono il bilancio preventivo e quello consuntivo che devono essere approvati dai rispettivi Consigli.
6. I criteri di composizione e le modalità di nomina o di elezione degli organi necessari sono disciplinate nel Regolamento generale di Ateneo. Le attività e le modalità di funzionamento dei centri sono disciplinate dai regolamenti interni.

Art. 43 - Centro dei servizi bibliotecari

1. Al centro dei servizi bibliotecari compete, in attuazione degli indirizzi definiti dal Senato Accademico, l'organizzazione e il coordinamento del sistema bibliotecario dell'Ateneo, secondo le disposizioni dell'art. 42.
2. Il centro dei servizi bibliotecari propone annualmente al Senato Accademico l'attribuzione della quota di tasse e contributi da assegnarsi al sistema bibliotecario.
3. Il sistema bibliotecario è articolato in sezioni, scientificamente e culturalmente omogenee, individuate dal Senato Accademico. Le biblioteche, come sezioni del centro di cui al comma 1, costituiscono un servizio per le attività di didattica e di ricerca scientifica dell'Ateneo. Il regolamento del centro dei servizi bibliotecari, definisce le caratteristiche organizzative e funzionali delle biblioteche e ne stabilisce i requisiti minimi di risorse e servizi.

Art. 44 - Centri di ricerca

1. Al fine di favorire la collaborazione scientifica, sia al proprio interno che con altre Università, su temi o progetti di particolare rilevanza, l'Ateneo istituisce o partecipa alla istituzione di centri di ricerca.
2. L'istituzione di centri di ricerca o la partecipazione ad essi avviene su proposta di uno o più dipartimenti dell'Ateneo. La proposta deve indicare, in particolare, la rilevanza delle finalità scientifiche e le risorse autonome disponibili.
3. L'istituzione dei centri di ricerca o la partecipazione ai medesimi è deliberata dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, per quanto di competenza.

4. Sono organi necessari dei centri di ricerca, con sede amministrativa presso l'Ateneo di Perugia:
   a) il Consiglio;
   b) il Direttore o il Responsabile per l'Ateneo.
   Nel regolamento interno può essere prevista l'istituzione di una Giunta elettiva.
5. Le modalità di elezione degli organi dei centri, con sede amministrativa presso l'Ateneo di Perugia, nonché quelle relative alla loro organizzazione e al loro funzionamento, sono disciplinate rispettivamente nel Regolamento generale di Ateneo e nel regolamento interno.

Art. 45 - Azienda agraria

1. L'Azienda agraria dell'Università degli Studi di Perugia è strumento per la didattica e la ricerca della Facoltà di Agraria e della Facoltà di Medicina Veterinaria, nonché per la sperimentazione biologica, tecnologica ed agronomica dell'Università.
2. Sono Organi dell'Azienda agraria:
   a) Il Presidente;
   b) il Comitato di gestione;
   c) Il Consigliere amministratore delegato.
3. Il Presidente dell'Azienda agraria è il Rettore o un suo delegato. Ha la rappresentanza dell'Azienda e presiede il Comitato di gestione.
4. Le norme di funzionamento dell'Azienda agraria e dei suoi organi sono stabilite da apposito regolamento interno.
5. L'Università promuove opportune intese con la Fondazione per l'Istruzione Agraria in Perugia e con altri enti aventi analoghe finalità, al fine di realizzare una gestione integrata con le proprie Aziende agrarie.

TITOLO III

ORGANI DELL'ATENEO

Art. 46 - Organi

1. Sono organi necessari dell'Ateneo:
   a) il Rettore;
   b) il Senato Accademico;
   c) la Giunta di Ateneo;
   d) il Consiglio di Amministrazione;
   e) il Consiglio degli Studenti.
2. Per gli organi dell'Ateneo vige il principio della incompatibilità tra le cariche, salve le titolarità di diritto, con l'unica eccezione per i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione;
3. Possono essere membri degli organi dell'Ateneo di cui al comma 1, i Professori ed i Ricercatori in regime di tempo pieno.

Art. 47 - Il Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Università a tutti gli effetti di legge.
   Il Rettore assicura l'unitarietà degli indirizzi espressi dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione ed è responsabile della loro attuazione.
2. Il Rettore:
   a) convoca e presiede il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione e la Giunta di Ateneo;
   b) vigila sulla corretta attuazione delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, impartendo le opportune direttive;
   c) vigila sul buon andamento delle strutture dell'Ateneo, garantendo altresì la corretta osservanza della normativa universitaria;
   d) esercita l'autorità disciplinare sul personale di ogni categoria e sugli studenti ai sensi e nei limiti previsti dalle norme vigenti;
   e) nomina e revoca il Direttore Amministrativo, secondo quanto previsto dall'art. 58;
   f) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Il Rettore dura in carica tre anni.

Art.48 - Elettorato passivo e modalità di elezione del Rettore

1. Il Rettore viene eletto fra i Professori ordinari in ruolo a tempo pieno in servizio. Le candidature sono comunicate al Decano e vengono rese pubbliche, con modalità e tempi che verranno stabiliti dal Regolamento generale di Ateneo.
2. Il Decano indice le elezioni almeno sei mesi prima della scadenza del mandato e le operazioni elettorali sono portate a compimento almeno quattro mesi prima della stessa scadenza.
3. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il Decano convoca entro quaranta giorni le elezioni e le operazioni elettorali si concludono entro i successivi cinquanta giorni. In tale eventualità il Rettore neo eletto assume, all'atto della nomina, la carica, che dura fino al termine dell'anno accademico in corso e per il successivo triennio.
4. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime due votazioni. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati più votati nella seconda votazione e risulta eletto colui che ottiene il maggior numero di voti.

Art. 49 - Elettorato attivo per la elezione del Rettore

1. Il Rettore è eletto da:
   a) i Professori di I e II fascia di ruolo e fuori ruolo;
   b) i Ricercatori confermati;
   c) gli studenti membri del Consiglio Studentesco e gli studenti membri dei Consigli di Facoltà;
   d) i rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, eletti da tutto il personale di ruolo secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, in una percentuale pari al 5% della quota di corpo elettorale formato da Professori di I e II fascia e Ricercatori.

Art. 50 - Il Senato Accademico - Competenze

1. Il Senato Accademico è l'organo collegiale di governo dell'Ateneo ed esercita funzioni di indirizzo, programmazione, organizzazione, coordinamento e controllo dell'attività di ricerca e didattica.

2. Il Senato Accademico esercita tutte le funzioni stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ateneo. In particolare:
   a) approva il piano pluriennale di sviluppo;
   b) approva il piano di sviluppo dell'edilizia universitaria;
   c) verifica annualmente i risultati delle attività didattica e di ricerca, svolte nell'Ateneo, e l'impiego delle relative risorse;
   d) determina l'organico e i criteri di attribuzione dei posti del personale docente;
   e) fissa i criteri direttivi per la determinazione della pianta organica e per l'assegnazione del personale tecnico e amministrativo, sulla base delle richieste delle strutture didattiche e di ricerca, e approva il piano di ripartizione;
   f) stabilisce i criteri di ripartizione e assegna i fondi e le risorse finanziarie per la ricerca e la didattica e per i relativi servizi di supporto, sentito il parere obbligatorio delle strutture didattiche e di ricerca;
   g) approva i regolamenti dell'Ateneo;
   h) conclude accordi di cooperazione nazionale ed internazionale;
   i) stabilisce i criteri direttivi per la stipula di convenzioni, contratti e accordi di cui all'art. 16;
   l) prende in esame i pareri e le proposte formulati dal Consiglio degli Studenti;
   m) delibera sull'utilizzazione dei locali destinati alle strutture dell'Ateneo;
   n) delibera sulla costituzione e sulla modificazione delle strutture didattiche e di ricerca;
   o) determina l'importo ed i criteri di ripartizione delle tasse universitarie e dei contributi di laboratorio e biblioteca;
   p) stabilisce esenzioni, agevolazioni e benefici a studenti meritevoli e in condizioni economiche disagiate, per l'attuazione del diritto allo studio;
   q) conferisce le lauree ad honorem, su deliberazione del Consiglio di Facoltà;
   r) delibera sulle questioni di interpretazione dello statuto e dei regolamenti, su richiesta delle strutture interessate;
3. Il Senato Accademico esprime pareri obbligatori sul bilancio preventivo annuale e pluriennale dell'Ateneo.
4. Il Senato Accademico, su richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, esercita il controllo di merito sulle delibere

del Consiglio di Amministrazione, di cui alle lettere c) ed e) del comma 2 dell'art. 52, nella forma eventuale del rinvio con richiesta di riesame.

Art. 51 - Il Senato Accademico - Composizione

1. Il Senato Accademico è composto da:
   a) il Rettore che lo presiede;
   b) i Presidi, in rappresentanza delle Facoltà;
   c) un rappresentante dei Professori ordinari, un rappresentante dei Professori associati, un rappresentante dei Ricercatori, per ciascuna delle macro aree di cui all'allegato A1), eletti secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo;
   d) due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, eletti con le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, ad esclusione delle competenze di cui ai punti c), d), e q) dell'art. 50 comma 2;
   e) una rappresentanza degli studenti pari al 15% del totale dei membri di cui alle lettere a), b) c) e d), designata dal Consiglio degli Studenti tra i suoi componenti, limitatamente alle competenze di cui alle lettere b), c), g), l), m), n), per quel che riguarda le strutture didattiche, o) e p) dell'art. 50, comma 2.

   Il Direttore Amministrativo partecipa alle riunioni del Senato Accademico e può esprimere pareri.
2. Rappresentanti della Regione, delle Province e dei Comuni capoluogo e di altri Comuni eventualmente interessati sono invitati alle sedute del Senato Accademico relative alla determinazione dei piani di cui alle lettere a) e b) dell'art. 50, comma 2.
3. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un funzionario designato dal Rettore.
4. I membri elettivi o designati durano in carica tre anni.
5. Il Senato Accademico si articola in commissioni con compiti istruttori e referenti secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
6. Il Senato Accademico è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti aventi pienezza di poteri su tutte le questioni di competenza dell'organo.
7. Le delibere sono validamente adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 52 - Il Consiglio di Amministrazione - Competenze

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione finanziaria e contabile dell'Ateneo.
2. Il Consiglio di Amministrazione:
   a) approva, su parere del Senato Accademico, il bilancio di previsione annuale e pluriennale dell'Ateneo;
   b) approva il conto consuntivo;
   c) approva la struttura della pianta organica del personale tecnico e amministrativo;
   d) delibera il piano di ripartizione del personale tecnico e amministrativo, in attuazione dei criteri stabiliti dal Senato Accademico;
   e) designa il Direttore Amministrativo e conferisce gli incarichi dirigenziali;
   f) delibera sugli accordi conclusi ai sensi dell'art. 16 comma 2, che comportino variazioni a carico del bilancio dell'Ateneo;
   g) esprime pareri obbligatori su:
      - piano pluriennale di sviluppo;
      - piano di sviluppo dell'edilizia universitaria;
      - ripartizione dei fondi e delle risorse finanziarie per la ricerca e la didattica;
      - Regolamenti di cui al successivo art. 74;
      - tasse universitarie e contributi di laboratorio e biblioteca;
      - esenzioni, agevolazioni e benefici a studenti meritevoli ed in condizioni economiche disagiate.
3. Il Consiglio di Amministrazione ratifica le delibere del Senato Accademico che comportano oneri a carico del bilancio, al fine di garantirne la copertura finanziaria.

Art. 53 - Il Consiglio di Amministrazione - Composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
   a) il Rettore che lo presiede;
   b) tre rappresentanti dei Professori di I fascia;
   c) tre rappresentanti dei Professori di II fascia;
   d) tre rappresentanti dei Ricercatori eletti tra i Ricercatori confermati;
   e) tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo;
   f) tre rappresentanti degli studenti, designati dal Consiglio degli Studenti tra i suoi componenti;

g) un rappresentante della Regione dell'Umbria e un rappresentante del Comune di Perugia;
h) il Direttore Amministrativo.

2. Il Regolamento generale di Ateneo stabilisce le modalità per l'elezione dei rappresentanti.
3. Il Consiglio di Amministrazione può invitare a partecipare alle sue riunioni i rappresentanti designati dai soggetti e dagli enti finanziatori dell'Università secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.

Art. 54 - Giunta di Ateneo

1. La Giunta di Ateneo è l'organo collegiale che coadiuva il Rettore nello svolgimento delle sue funzioni, esercitando le deleghe individuali e collettive, conferite dal Rettore stesso per la cura di particolari settori.
2. La Giunta di Ateneo è composta da un minimo di cinque ad un massimo di dieci docenti a tempo pieno, nominati dal Rettore, sentito il Senato Accademico.
3. Il Rettore designa tra i membri della Giunta, che siano Professori di ruolo di I fascia, il Pro-Rettore che lo sostituisce in caso di impedimento temporaneo o di cessazione anticipata dalla carica.
4. La Giunta di Ateneo dura in carica tre anni. In caso di cessazione anticipata del Rettore rimane in carica fino alla nomina del nuovo Rettore.
5. I verbali delle riunioni della Giunta sono trasmessi al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.
6. I membri della Giunta partecipano alle riunioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione su invito del Rettore o su richiesta degli organi stessi.

Art. 55 - Consiglio degli Studenti - Competenze

1. Il Consiglio degli Studenti è l'organo rappresentativo della componente studentesca che svolge funzioni propositive, consultive e di controllo.
2. In particolare, il Consiglio degli Studenti formula proposte o esprime pareri in merito a:
   a) piano annuale della didattica;
   b) Regolamento didattico dell'Ateneo;
   c) utilizzazione dei locali per le strutture didattiche;
   d) costituzione e modificazione delle strutture didattiche;

e) determinazione delle tasse universitarie e dei contributi di laboratorio e biblioteca;
f) determinazione di esenzioni, agevolazioni e benefici, a studenti meritevoli e in condizioni economiche disagiate, per l'attuazione del diritto allo studio;
g) criteri di valutazione dell'attività didattica complessiva e dei singoli docenti;
h) attività culturali, sportive e ricreative, gestite dagli studenti;
i) organizzazione e gestione degli scambi e della mobilità degli studenti con Università italiane ed estere.

3. Le proposte formulate, secondo le modalità previste dal Regolamento generale di Ateneo, dal Consiglio degli Studenti sono sottoposte al competente organo di governo, che le può respingere solo con deliberazione motivata.
4. Il Consiglio degli Studenti esercita attività di controllo, secondo le modalità previste dai regolamenti, sulle seguenti materie:
   a) modalità di svolgimento dei servizi didattici rivolti agli studenti;
   b) utilizzazione dei contributi di laboratorio e biblioteca;
   c) funzionamento dei servizi predisposti per l'attuazione del diritto allo studio.

Art. 56 - Il Consiglio degli Studenti - Composizione

1. Il Consiglio degli Studenti è composto da due studenti per ciascuna Facoltà e altri due per ciascuna delle quattro Facoltà aventi il maggior numero di iscritti, eletti secondo le modalità stabilite nel Regolamento generale di Ateneo.
2. Il Consiglio degli Studenti dura in carica due anni.
3. L'organizzazione e il funzionamento interni del Consiglio degli studenti sono disciplinati da apposito regolamento.

TITOLO IV

Amministrazione

Art. 57 - Amministrazione centrale dell'Ateneo

1. L'Amministrazione centrale è costituita dalla Direzione Amministrativa e dai suoi Uffici, dalle Ripartizioni e dai loro Uffici, in conformità alla pianta organica deliberata dal Consiglio di Amministrazione e secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 58 - Direttore Amministrativo

1. Il Direttore Amministrativo, è responsabile degli atti di gestione del personale tecnico e amministrativo, coordina l'attività dei Dirigenti e provvede all'attuazione dei programmi approvati dagli organi necessari dell'Ateneo.
2. L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, ad un dirigente dell'amministrazione universitaria che ne abbia i requisiti di legge.
3. Con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, l'incarico può essere attribuito, previo specifico avviso pubblico, ad un dirigente di altra sede universitaria o di altra Amministrazione pubblica, ovvero mediante contratto di diritto privato, non superiore a tre anni, ad un dirigente del settore privato con requisiti professionali equivalenti.
4. L'incarico di Direttore Amministrativo ha durata quinquennale e può essere rinnovato.
   L'attività del Direttore Amministrativo è sottoposta a verifica periodica da parte del Consiglio di Amministrazione.
5. L'incarico può essere revocato dal Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
6. Il Rettore, previa deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Amministrativo, designa un Direttore vicario che svolge le funzioni del Direttore Amministrativo in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 59 - Dirigenti

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Amministrativo, attribuisce ai Dirigenti l'incarico di direzione delle Ripartizioni.
   Tale incarico ha durata quinquennale e può essere rinnovato.
2. I Dirigenti:
   a) sono responsabili della legittimità e della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dell'economicità di gestione degli Uffici e dei provvedimenti ed atti di loro competenza;
   b) sono responsabili dei risultati conseguiti dalle Ripartizioni cui sono preposti, delle realizzazioni di programmi e progetti deliberati dagli organi dell'Ateneo, della gestione e dell'organizzazione del personale e delle risorse loro affidate;
   c) presiedono le commissioni di concorso e di gara nei casi previsti dalla legge, secondo criteri di rotazione e di alternanza;
   d) svolgono le funzioni delegate dal Direttore Amministrativo;
   e) inviano ogni anno al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ed un programma annuale di attività.
3. Il Consiglio di Amministrazione approva una relazione annuale sull'attività dei Dirigenti, anche sulla base delle relazioni del Nucleo di Valutazione e del Collegio dei Sindaci.
4. I Dirigenti possono essere revocati dall'incarico con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Amministrativo.
5. Il Direttore Amministrativo può avocare a sé gli atti di competenza dei dirigenti per particolari motivi di necessità e di urgenza, specificamente indicati nel provvedimento di avocazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Amministrativo, in casi di indefettibile e comprovata necessità, può attribuire incarichi temporanei, della durata massima di due anni, a soggetti esterni in possesso di elevate qualifiche di professionalità, con contratti di diritto privato, per svolgere funzioni dirigenziali ed equiparate.

Art. 60 - Consiglio dei Dirigenti

1. Il Consiglio dei Dirigenti è composto dal Direttore Amministrativo, che lo presiede, e dai Dirigenti.

2. Il Consiglio dei Dirigenti:
   a) verifica con periodicità almeno annuale i carichi di lavoro e la produttività delle Ripartizioni;
   b) formula proposte ed esprime pareri agli organi competenti sull'organizzazione e sulla gestione amministrativa dell'Ateneo, anche su richiesta dei Centri di spesa;
   c) vigila sulla corretta interpretazione e sull'uniforme applicazione della normativa vigente nelle strutture dell'Ateneo.

Art. 61 - Organico del personale tecnico e amministrativo

1. Il personale tecnico e amministrativo è assegnato alle ripartizioni e ai centri di spesa in base a principi di funzionalità, di economicità di gestione e di trasparenza, ed opera secondo criteri di professionalità e di responsabilità. Nella mobilità interna è garantito il rispetto della professionalità del personale.
2. Il Rettore decreta, su delibera del Consiglio di Amministrazione, la pianta organica dei dirigenti, del personale tecnico e amministrativo nell'Amministrazione centrale e nei centri di spesa.
3. Con le stesse modalità si provvede almeno ogni tre anni agli aggiornamenti della pianta organica e delle strutture di uffici e servizi, in base ai carichi di lavoro ed agli obiettivi stabiliti dagli organi di governo.
4. Annualmente il Consiglio di Amministrazione provvede alla ricognizione delle vacanze in organico ed alle relative determinazioni.

Art. 62 - Concorsi

1. I concorsi a posti di personale tecnico e amministrativo sono promossi dai centri di spesa nei quali si creano vacanze di organico.
2. Le commissioni di concorso sono costituite ai sensi della normativa vigente.
3. Non possono far parte delle commissioni di concorso i componenti eletti degli organi necessari di Ateneo, né i titolari di cariche politico-istituzionali o sindacali.

Art. 63 - Organizzazione del lavoro

1. L'organizzazione del lavoro del personale tecnico e amministrativo si conforma, nell'ambito delle competenze delle rispettive strutture di

appartenenza, a criteri di autonomia, di responsabilità e di flessibilità, in relazione agli obiettivi programmati.

2. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente, provvede a stabilire i criteri generali per:
   - l'articolazione dell'orario di lavoro e di servizio;
   - la mobilità interna e la riconversione professionale;
   - la formazione e l'aggiornamento professionale del personale.
3. Sulle questioni relative all'organizzazione del lavoro e allo stato giuridico ed economico del personale, vengono tenuti rapporti periodici con le organizzazioni sindacali più rappresentative.
4. L'Ateneo favorisce la consultazione del personale su temi di particolare rilevanza, secondo le modalità previste dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 64 - Indennità di carica

1. Nel bilancio dell'Ateneo può essere istituito un capitolo di spesa per le indennità di carica che verranno attribuite secondo quanto stabilito dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 65 - Centri di spesa

1. Sono centri di spesa dell'Ateneo tutte le strutture che gestiscono risorse e servizi. Essi si distinguono in:
   a) centri a finanza derivata che gestiscono autonomamente le risorse loro attribuite nel bilancio dell'Ateneo (strutture didattiche e di coordinamento);
   b) centri con autonomia finanziaria, organizzativa, contrattuale e di spesa (strutture di ricerca e centri di servizio);
   c) centri con autonomia di bilancio e di gestione, che hanno servizi e risorse in comune con i centri di cui alle lettere a) e b) (Azienda agraria, policlinico universitario e ospedale veterinario).
2. Non è possibile istituire più centri di spesa con le stesse finalità.
3. I bilanci dei centri di spesa di cui ai punti b) e c) contribuiscono al bilancio consolidato dell'Ateneo.
4. Il Rettore presenta una relazione annuale sulla gestione dei centri di spesa, che deve essere allegata al bilancio ed approvata dal Consiglio di Amministrazione insieme al bilancio stesso.

5. Il Senato Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione, può deliberare l'istituzione di nuovi centri di spesa o la trasformazione di centri di spesa esistenti. La delibera del Senato Accademico è sottoposta a ratifica del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 52, comma 3 del presente statuto.

Art. 66 - Disciplina dei centri di spesa

1. Le modalità di costituzione, di funzionamento e di gestione finanziaria dei centri di spesa sono disciplinate nel Regolamento per l'amministrazione. la finanza, la contabilità e le convenzioni.
2. Nel rispetto del principio dell'equilibrio finanziario del bilancio, la gestione amministrativo contabile dei centri di spesa si conforma a valutazioni di ordine tecnico-scientifico al fine di assicurare l'economicità, l'efficacia e la rapidità nell'impiego delle risorse.
3) Le autorizzazioni richieste dai centri di spesa al Consiglio di Amministrazione, ai sensi del Regolamento per l'amministrazione, la finanza, contabilità e le convenzioni, si intendono concesse se non deliberate entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 67 - Gestione dei servizi

1. La gestione dei servizi dell'Ateneo può essere organizzata secondo le modalità seguenti:
   a) gestione diretta in economia, quando non sia necessaria una struttura particolarmente complessa, sia per la tipologia organizzativa che per i costi;
   b) affidamento, con esclusione delle attività primarie della didattica e della ricerca, in concessione a terzi quando ne risulti la convenienza per ragioni tecniche o economiche;
   c) formazione di una Istituzione, dotata di autonomia di gestione, per l'esercizio dei servizi privi di rilevanza imprenditoriale;
   d) costituzione di un'Impresa speciale con autonomia imprenditoriale, patrimoniale, amministrativa e contabile, per l'esercizio di servizi caratterizzati da rilevanza imprenditoriale e contabile;
   e) partecipazione a Società di capitali.
2. L'attuazione delle modalità di cui al comma 1 è disciplinata dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza, la contabilità e le convenzioni.

TITOLO V

Controllo, Verifica e Pubblicità

Art. 68 - Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci:
   a) esercita il controllo sulla gestione finanziaria e contabile dell'Ateneo;
   b) esamina i bilanci preventivi ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione;
   c) formula pareri preventivi sui contratti e sulle convenzioni di ammontare superiore ad una cifra fissata nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza, la contabilità e le convenzioni;
   d) redige una relazione annuale sull'attività svolta che viene trasmessa al Consiglio di Amministrazione.
2. Il Collegio dei Sindaci è costituito da:
   a) un Magistrato della Corte dei Conti;
   b) un Dirigente del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;
   c) un iscritto nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti.
3. I componenti sono scelti per sorteggio, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, entro una terna designata dall'Ufficio o dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza.
4. I Sindaci sono nominati dal Rettore, durano in carica tre anni e non sono rinnovabili.
5. I Sindaci partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 69 - Il Garante di Ateneo

1. Il Garante di Ateneo ha il compito di tutelare chiunque, facente parte della istituzione universitaria, si possa ritenere danneggiato da carenze, disfunzioni, ritardi ed omissioni in atti e comportamenti dell'Università. A tal fine egli, d'ufficio o su istanza:

   a) verifica la presenza di eventuali abusi, carenze, ritardi, disfunzioni ed omissioni e ne dà notizia agli organi competenti;
   b) formula pareri e proposte per garantire il rispetto delle finalità istituzionali dell'Ateneo;

c) vigila sull'applicazione della normativa sulla pubblicità dei procedimenti nell'amministrazione dell'Università e richiama gli Uffici competenti alla corretta attuazione degli stessi;
d) può essere adito per esperire il tentativo di conciliazione di controversie individuali.
2. Il Garante di Ateneo è designato dal Presidente della Corte d'Appello, competente per territorio, tra i magistrati a riposo.
3. Il Garante di Ateneo è nominato dal Rettore, dura in carica tre anni e non può essere confermato.
4. L'attività del Garante è disciplinata nel Regolamento generale d'Ateneo.

Art. 70 - Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione ha il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, la produttività e l'efficienza dell'attività di ricerca, dell'attività didattica e dell'azione amministrativa.
2. Il Nucleo determina i parametri ed i criteri per l'esercizio della valutazione, in riferimento agli obiettivi stabiliti dalla legge ed ai programmi ed agli atti di indirizzo dell'Ateneo.
3. Il Nucleo elabora una relazione annuale e la trasmette agli organi necessari dell'Ateneo e al Direttore Amministrativo, che ne tengono conto ai fini delle determinazioni di loro competenza.
4. Il Nucleo di valutazione è composto da nove membri di cui sei docenti, un dirigente, un funzionario amministrativo, un esperto in tecniche di valutazione e di controllo di gestione esterno all'Ateneo. Il Coordinatore del Nucleo è eletto tra i membri docenti.
5. I componenti del Nucleo di valutazione sono nominati dal Rettore, su designazione del Senato Accademico, durano in carica tre anni e non possono ricoprire l'incarico per più di due volte consecutive.

Art. 71 - Pubblicità degli atti

1. L'Ateneo attua, anche mediante apposite pubblicazioni periodiche, i principi di trasparenza, di pubblicità e di libera circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno delle proprie strutture. E' istituito un Bollettino Ufficiale di Ateneo nel quale vengono pubblicati gli atti normativi di carattere generale.

2. Le delibere degli organi collegiali riguardanti centri di spesa, personale e soggetti esterni all'Università, sono comunicate agli interessati entro trenta giorni dalla data di adozione della delibera.
3. Ampia pubblicità viene assicurata alle procedure concorsuali e ai risultati delle stesse.
4. I verbali degli organi collegiali sono resi pubblici, secondo modalità previste dal Regolamento generale di Ateneo.
5. E' istituita l'anagrafe delle ricerche dell'Ateneo. A tal fine ogni struttura o centro di ricerca comunica al Rettore il piano annuale delle ricerche previste, in corso o concluse.

Art. 72 - Diritto di accesso

1. L'Ateneo garantisce il diritto di accesso agli atti e alle informazioni mediante l'istituzione di un apposito Ufficio che provvede ad evadere le richieste. Le richieste di accesso possono essere verbali o in forma scritta secondo le modalità previste dalla normativa vigente e ai sensi del Regolamento generale di Ateneo.

TITOLO VI

Modifiche di statuto e regolamenti

Art. 73 - Modifiche dello statuto.

1. Le modifiche del presente statuto sono deliberate, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dal Senato Accademico nella sua composizione più ampia, sentiti il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio degli Studenti e gli organi collegiali delle strutture interessate. Le modifiche degli Allegati, ad esclusione dell'Allegato A1), non costituiscono modifiche del presente statuto.
2. L'iniziativa delle proposte di modifica spetta al Rettore, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, al Consiglio degli Studenti, alle Facoltà, alle strutture didattiche e alle strutture di ricerca.
3. Nell'ipotesi di revisione totale dello statuto, il testo del nuovo Statuto è approvato dal Senato Accademico, integrato ai sensi dell'art. 16 della legge n. 168 del 1989.

Art. 74 - Regolamenti di attuazione

1. L'Ateneo, in attuazione delle disposizioni statutarie, adotta i seguenti regolamenti di Ateneo:
   - Regolamento generale di Ateneo;
   - Regolamento didattico di Ateneo;
   - Regolamento per l'amministrazione, la finanza, la contabilità e le convenzioni;
2. Ogni struttura di coordinamento, didattica, di ricerca e di servizio si dota di un proprio regolamento interno, nel rispetto dello statuto e dei regolamenti dell'Ateneo.
3. Le modifiche dei regolamenti vengono deliberate con le procedure previste per la loro adozione.

TITOLO VII

Norme comuni

Art. 75 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Le riunioni degli organi collegiali sono valide quando è presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
2. Le deliberazioni sono valide quando sono adottate dalla maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge o lo statuto non prevedano diversamente. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 76 - Incompatibilità

1. Le funzioni di Rettore, Pro-rettore vicario, Preside di Facoltà, Presidente di Consiglio di corso di studio, Direttore di centro di spesa, membro del Consiglio di Amministrazione, membro elettivo del Senato Accademico, membro della Giunta di Ateneo, membro del Consiglio degli Studenti, non sono compatibili tra loro, salvo quanto previsto dall'art. 46, comma 2.

Art. 77 - Afferenze ed adesioni

1. Ogni Professore e Ricercatore deve afferire ad una struttura di ricerca e può aderire a centri di ricerca, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo e dai regolamenti interni delle singole strutture.

Art. 78 - Elezioni

1. L'espletamento delle elezioni degli organi necessari dell'Ateneo deve avvenire, di norma, nel periodo 1^ ottobre - 30 giugno.

Art. 79 - Definizioni

1. Ai fini del presente statuto e dei regolamenti con la dizione "Professori" si intendono professori straordinari, ordinari ed associati, di ruolo e fuori ruolo; con la dizione "Ricercatori" si intendono ricercatori e assistenti del ruolo ad esaurimento, con la dizione "Docenti" i Professori, i Ricercatori ed i docenti ufficiali che siano titolari di un corso di insegnamento, e con la dizione "ricercatori" coloro che sono legittimati a svolgere attività di ricerca.

TITOLO VIII

Norme transitorie e finali

Art. 80 - Istituti

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore dello statuto, tutti gli istituti devono trasformarsi, anche mediante le necessarie aggregazioni, in dipartimenti. Gli istituti che non ottemperano a tale disposizione sono disattivati e i loro componenti afferiscono a dipartimenti esistenti.
2. Fino a tale data gli istituti operano in conformità alla normativa vigente.
3. Non si può comunque procedere alla costituzione di nuovi istituti.

Art. 81 - Adozione dei regolamenti

1. I regolamenti di cui all'art. 74 devono essere approvati entro otto mesi dall'entrata in vigore dello statuto. Il Regolamento generale di Ateneo deve essere approvato entro quattro mesi dall'entrata in vigore dello statuto. Fino alla entrata in vigore dei nuovi regolamenti si applicano i regolamenti vigenti e gli ordinamenti didattici contenuti nello statuto previgente, ad eccezione delle disposizioni incompatibili con il presente statuto.

Art. 82 - Rinnovo e costituzione degli organi

1. Al fine di garantire la continuità del funzionamento dell'Ateneo, il Rettore, i Presidi di Facoltà, i Presidenti di Consiglio di corso di studio, i Direttori delle strutture di ricerca e i Direttori dei centri di servizio completano i mandati in corso al momento dell'entrata in vigore dello statuto. Tali mandati, qualora manchi, alla data di entrata in vigore del presente statuto, più della metà del termine previsto per il loro espletamento sono computati come primo mandato ai fini dell'attuazione del principio della temporaneità delle cariche di cui all'art. 5.
2. In prima applicazione dello statuto si provvede alla costituzione del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio degli Studenti, secondo le modalità previste dai successivi commi 3, 4 e 5.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto il Rettore indice le elezioni per i rappresentanti del personale docente e del personale tecnico e amministrativo in seno al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.
L'elettorato attivo spetta al personale docente, in ruolo o fuori ruolo, e al personale tecnico e amministrativo a tempo indeterminato, in servizio presso l'Ateneo alla data di indizione delle elezioni.
Ai fini dell'elezione dei rappresentanti dei Professori di I fascia, di II fascia, dei Ricercatori e del personale tecnico e amministrativo in seno al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione, l'elettorato passivo spetta a coloro che, avendone titolo ai sensi del presente statuto, presentano formale candidatura almeno 10 giorni prima della data fissata per le elezioni.
I Professori di I fascia, i Professori di II fascia ed i Ricercatori eleggono i rappresentanti della rispettiva categoria di appartenenza, con voto limitato ad una sola preferenza, in seno al Consiglio di Amministrazione. Con la stessa modalità eleggono i rappresentanti della rispettiva categoria di appartenenza in seno al Senato Accademico in ciascuna delle macroaree di cui all'allegato A1).
Per ogni categoria le votazioni sono valide se ad esse ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto. Se la prima votazione non è valida si procede, con la stessa maggioranza di partecipanti, ad una seconda votazione, da indirsi entro 15 giorni dalla data della prima.
Risultano eletti coloro che, per ogni categoria, hanno ottenuto il maggior numero di voti. La mancata elezione dei rappresentanti di una o più componenti non pregiudica la regolare costituzione dell'organo, purchè il numero degli eletti non sia inferiore alla metà più uno dei componenti aventi pienezza di poteri su tutte le questioni di competenza dell'organo.
4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto il Rettore indice le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio degli Studenti, secondo le modalità stabilite nel Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche nei Consigli di Facoltà attualmente in vigore. Il Consiglio degli Studenti, entro 20 giorni dalla proclamazione dei risultati, designa i propri membri nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione.
5. Il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio degli Studenti, così eletti, durano in carica fino al compimento del

triennio, con decorrenza dall'inizio dell'anno accademico, nel corso del quale è avvenuta la loro costituzione.

6. Gli altri organi collegiali previsti dallo statuto sono costituiti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Regolamento generale d'Ateneo, ovvero dei regolamenti delle singole strutture.

Art. 83 - Entrata in vigore

1. Lo statuto viene emanato con Decreto rettorale ed entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. I regolamenti di Ateneo e quelli delle singole strutture entrano in vigore il giorno dopo la loro emanazione con Decreto rettorale.

Allegato A1)

AREE

per l'elezione dei rappresentanti
nel Senato Accademico

AREA	SETTORI DISCIPL.
1) Scienze Matematiche Scienze Fisiche Scienze Informatiche Scienze Ingegneria civile Scienze Ingegneria industriale Scienze Ingegneria dell'informazione	A,B,H,I,K
2) Scienze della Terra Scienze Agrarie Scienze Veterinarie	D,G,V
3) Scienze Chimiche Scienze Biologiche Scienze Mediche	C,E,F
4) Scienze Letterarie/artistiche Scienze Storiche/filosofiche	L,M
5) Scienze Giuridiche Scienze Economiche Scienze statistiche Scienze Politiche/sociali	N,P,Q,S

Allegato A2)

AREE SCIENTIFICO - DISCIPLINARI

Scienze Matematiche
Scienze Fisiche
Scienze Ingegneria civile
Scienze Ingegneria industriale
Scienze Ingegneria dell'informazione e Scienze Informatiche
Scienze della Terra
Scienze Agrarie
Scienze Veterinarie
Scienze Chimiche e Scienze Farmaceutiche
Scienze Biologiche
Scienze Mediche
Scienze Letterarie/artistiche
Scienze Storiche/filosofiche
Scienze Giuridiche
Scienze Economiche
Scienze statistiche
Scienze Politiche/sociali

Allegato B)

FACOLTA'

- Giurisprudenza
- Scienze Politiche
- Economia
- Lettere e Filosofia
- Magistero (in fase di approvazione dal Ministero nuova dizione "Scienza della Formazione")
- Medicina e Chirurgia
- Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
- Farmacia
- Ingegneria
- Agraria
- Medicina Veterinaria

Allegato C)

CORSI DI LAUREA - DIPLOMI - SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE - CORSI DI PERFEZIONAMENTO

CORSI DI LAUREA

- Chimica (S)
- Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (S)
- Economia del - Turismo (S) Sede/i: Assisi
- Economia e Commercio (S)
- Farmacia (S)
- Filosofia (S)
- Fisica (S)
- Giurisprudenza (S)
- Ingegneria Civile (S)
- Ingegneria dei Materiale (S) Sede/i: Terni
- Ingegneria Elettronica (S)
- Ingegneria Meccanica (S)
- Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio (S)
- Lettere (S)
- Lingue e Letterature Straniere (S)
- Matematica (S)
- Materie Letterarie (S)
- Medicina e Chirurgia (S) Sede/i: Terni
- Medicina e Chirurgia (S)
- Medicina e Veterinaria (S)
- Odontoiatria e Protesi Dentaria (S)
- Scienze Agrarie (S)
- Scienze Biologiche (S)
- Scienze dell'Educazione (S)
- Scienze della Produzione Animale (S)
- Scienze Geologiche (S)
- Scienze Naturali (S)
- Scienze Politiche (S)

DIPLOMI

- Abilitazione alla vigilanza nelle Scuole elementari (S)
- Scienze Infermieristiche (S)
- Dietologia e dietetica applicata (S)
- Tecnico di Laboratorio Biomedico (S)
- Statistica ed Informatica per la Gestione delle Imprese (S)

- Economia e Amministrazione delle Imprese (S) Sede: Terni
- Economia e Gestione dei Servizi Turistici (S) Sede: Assisi
- Gestione Tecnica e Amministrativa in Agricoltura orientamento "Gestione e conservazione dell'Ambiente" (S)
- Gestione Tecnica e Amministrativa in Agricoltura orientamento "Scienza del Territorio" (N) Sede: Città della Pieve^
- Igiene e Sanità Animale (N)
- Informatica (S)
- Ingegneria Aerospaziale (N)
- Ingegneria delle Infrastrutture (S)
- Servizio Sociale (S)

* Per l'A.A. 1995/96 è stato attivato solo il 3^ anno di Corso.

^ Si prevede l'attivazione per l'A.A. 1996/97.

SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI

- Assistenti Sociali (N)*
- Erboristeria (N)

* Per l'A.A. 1995/96 è stato attivato solo il 3^ anno di Corso

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

- Anatomia Patologica (S)
- Anestesia e Rianimazione (S)
- Audiologia (S)
- Biochimica e Chimica Clinica (S)
- Cardiologia (S)
- Chirurgia Generale (S)
- Chirurgia Toracica (S)
- Dermatologia e Venereologia (S)
- Ematologia (S)
- Endocrinologia e malattie del ricambio (S)
- Gastroenterologia ed endoscopia digestiva (S)
- Geriatria (S)
- Ginecologia ed Ostetricia (S)
- Igiene e Medicina Preventiva (S)
- Ispezione degli alimenti di origine animale (S)

- Malattie infettive (S)
- Medicina del Lavoro (S)
- Medicina dello Sport (S)
- Medicina Interna (S)
- Medicina Nucleare (S)
- Microbiologia e Virologia (S)
- Nefrologia (S)
- Neurologia (S)
- Odontostomatologia (N)
- Oftalmologia (S)
- Oncologia (S)
- Ortopedia e traumatologia (S)
- Otorinolaringoiatria (S)
- Patologia Clinica (S)
- Pediatria (S)
- Psichiatria (S)
- Radiologia (S)
- Sanità animale allevamento e produzioni zootecniche (N)
- Scienza dell'Alimentazione (N)
- Urologia (S)
- Tecnologia e Patologia delle Specie Avicole, del coniglio e della selvaggina (N)

CORSI DI PERFEZIONAMENTO

- Fisica degli Stati aggregati (S)
- Scienze molecolari applicate (S)
- Flebologia di base (S)
- Flebologia Clinica (S)
- Flebologia Specialistica (S)
- Medicina vascolare (S)
- Ecografia internistica ed interventiva (S)
- Ecografia Urologica, Nefrologica e
- Andrologica (S)
- Applicazioni diagnostiche delle Biotecnologie (S)
- Economia della Gestione di risorse Ambientali (S)

LEGENDA:

(S) = attivato (N) = non attivato

Allegato D)

ISTITUTI

- Diritto Privato
- Diritto Pubblico
- Storia del Diritto e Filosofia del Diritto
- Economia e Finanza
- Studi Economici
- Studi Giuridici
- Studi Sociali
- Laboratorio Linguistico
- Istituti Giuridici
- Studi Economici e Finanziari "L. Pacioli"
- Lingue
- Matematica Generale e Finanziaria
- Merceologia
- Economia e Tecnica Aziendale
- Tecniche Manageriali e di Marketing
- Etnologia ed Antropologia Culturale
- Filologia Classica
- Filologia Moderna
- Filosofia (rif. Fac. Lettere e Filosofia)
- Lingue e Letterature Straniere (rif. Fac. Lettere e Filosofia)
- Storia dell'Arte Medievale e Moderna
- Studi Comparati delle Società Antiche
- Linguistica
- Filologia romanza
- Filologia Italiana
- Filologia Latina
- Filosofia (rif. Fac. Magistero)
- Lingue e Letterature Straniere (rif. Fac. Magistero)
- Pedagogia
- Storia
- Patologia generale
- Medicina interna e Scienze Oncologiche
- Malattie infettive
- Pediatria (clinica sociale, preventiva)
- Anatomia e Istologia patologica
- Clinica delle malattie nervose mentali
- Ginecologia ed ostetricia
- Medicina Interna e Medicina Vascolare
- Radiologia
- Anestesiologia e Rianimazione
- Medicina Legale e delle Assicurazioni

- Clinica Odontoiatrica
- Biochimica e Chimica Medica
- Idrobiologia e Pescicoltura
- Zoologia
- Chimica Bromatologica
- Chimica e Tecnologia del Farmaco
- Chimica Organica
- Scienza dell'Alimentazione
- Geografia
- Fisiologia Umana
- Anatomia Comparata
- Anatomia degli animali domestici con Istologia ed Embriologia
- Zootecnica generale
- Patologia Vegetale
- Pedologia
- Economia e Politica Agraria
- Coltivazione Arboree
- Chimica Agraria
- Miglioramento Genetico Vegetale
- Agronomia Generale e Coltivazioni Erbacee
- Meccanica Agraria e Territorio
- Estimo rurale e contabilità
- Idraulica
- Entomologia Agraria
- Industrie Agrarie
- Ecologia Agraria
- Genio Rurale
- Micologia e Microbiologia Lattiero-Casearia
- Fisiologia Generale Speciale degli Animali domestici e Chimica Biologica
- Ispezione degli alimenti di origine animale
- Malattie infettive, profilassi e polizia Veterinaria
- Ostetricia e Ginecologia Veterinaria
- Parassitologia
- Patologia Generale ed Anatomia Patologica Veterinaria
- Patologia Speciale e Clinica Chirurgica Veterinaria
- Patologia Speciale e Clinica Medica Veterinaria
- Produzioni animali
- Semeiotica Medica e metodologia Clinica Veterinaria
- Autopsie e Patologia Aviare
- Disegno e Architettura
- Energetica
- Ingegneria Ambientale
- Elettronica
- Istituto per le Tecnologie Chimiche

DIPARTIMENTI

- Matematica
- Fisica
- Chimica
- Scienze della Terra
- Scienze Storiche
- Scienze Linguistiche e Filologico Letterarie dell'area Anglo-Germanica
- Biologia vegetale
- Igiene
- Scienze Statistiche
- Medicina Sperimentale e Scienze Biochimiche
- Scienze Storiche dell'Antichità
- Medicina Clinica, Patologia e Farmacologia
- Chirurgia ed Emergenze Chirurgiche
- Biologia Cellulare e Molecolare
- Specialità Medico-Chirurgiche
- Medicina Interna e Scienze Endocrine e Metaboliche

Allegato E)

CENTRI DI SERVIZIO

- Centro di Ateneo per i Servizi Informatici (C.A.S.I.)
- Centro di Ateneo per i Musei Scientifici (C.A.M.S.)
- Centro di Coordinamento Linguistico di Ateneo (Ce.C.L.A.)
- Centro Universitario di Microscopia Elettronica (C.U.M.E.)
- Centro dei Servizi Bibliotecari (C.S.B.)
- Centro Servizi per la didattica e la ricerca applicata nel settore della Agricoltura e della medicina Veterinaria (C.e.S.A.V.)
- Stabulario Centralizzato

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 385.000
- semestrale .... L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 72.500
- semestrale .... L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 216.000
- semestrale .... L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 72.000
- semestrale .... L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 215.500
- semestrale .... L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 742.000
- semestrale .... L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 96.000, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all' Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 2 3 5 0 9 6 *

L. 6.000